

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POERIO, CHIAROMONTE, COMPAGNONI, CIPOLLA, GUANTI, MAGNO, LUGNANO, ARGIROFFI e TROPEANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Aumento del contenuto di succo di arancia nelle bibite analcoliche messe in commercio con il nome di aranciate

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad aiutare la soluzione dello stato di disagio di uno dei rami dell'agricoltura italiana, e di quella meridionale in ispecie, e cioè della produzione delle arance, colpita da una gravissima crisi di mercato.

Infatti, sono di questi giorni le manifestazioni di protesta degli agrumicoltori in Sicilia, in Calabria e nel Lazio.

La situazione, apparentemente, sembra migliorata a causa dell'intervento dell'AIMA che, per evitare il peggio, ed in considerazione del grave stato di crisi in seno al mercato agrumario, ha disposto il ritiro di 300.000 quintali di arance destinandole per 20.000 quintali a mangime, per 60.000 quintali alla beneficenza e per 220.000 quintali alla distruzione.

La spesa per questa operazione è stata di 1 miliardo e 800 milioni.

È chiaro che non è con questi interventi che si risolvono i problemi della crisi agru-

maria in Italia. Il problema resta e richiede l'interessamento del Governo perchè la produzione è in continuo aumento e la situazione diventerà ogni anno più grave.

Esaminiamo i risultati statistici di questi ultimi anni. In Sicilia dai sei milioni di quintali nel 1964 si è passati, nel 1967, ad una produzione che ha largamente superato gli 8 milioni di quintali, mentre in Calabria, per lo stesso periodo, si è avuto un incremento di 500 mila quintali.

L'accrescimento, per la maggior parte, è dovuto al diffondersi delle colture e per il resto ad un miglioramento nella coltivazione degli impianti esistenti.

Un maggior incremento si è in effetti manifestato in tutta la produzione mondiale ed ha raggiunto nell'ultimo decennio una percentuale pari al 35 per cento. La domanda non è cresciuta di pari passo con la produzione e quindi si è manifestato un certo squilibrio in tutte le nazioni produttrici.

In questa situazione è evidente che la migliore qualità ha buon gioco.

Dai dati forniti dal Comitato agrumario mediterraneo risulta che, nella campagna in corso, i paesi del Mediterraneo, compresa l'Italia, dovrebbero esportare almeno 2 milioni di quintali in più della campagna precedente. Pur non conoscendo i dati parziali, temiamo che di questo incremento all'Italia tocchi ben poco.

La produzione delle arance in Italia è concentrata in poche zone, dove rappresenta il reddito più importante dell'agricoltura, e, quando le vendite non seguono un corso regolare, il danno si ripercuote in massima parte su quelle zone: sulla Sicilia e sulla Calabria, che danno rispettivamente il 62 ed il 22 per cento di tutta la produzione nazionale.

Per completare il punto della situazione dobbiamo considerare che la produzione di arance viene praticamente assorbita dalla esportazione, dal consumo interno e dall'industria.

All'esportazione dovrebbe andare la parte migliore della produzione, quella più accetta ai vari mercati. L'estero lamenta, invece, che l'esportazione manca di uniformità e di costanza di caratteristiche e che nello stesso vagone si trovano enormi differenze di forma, di colore e di gusto.

Il consumo interno assorbe forti quantitativi ed in Italia è in aumento. Infatti, dai 13 chilogrammi *pro capite* del 1960, siamo passati ai 26 chilogrammi *pro capite* del 1967, e certamente si potrebbero aumentare tali valori diffondendo il consumo della spremuta di arancia, ottima bibita costituita da autentico succo di arancia.

Ma non tutte le arance che si producono vengono consumate allo stato fresco. Una forte quantità viene passata all'industria che produce i succhi, in cui si riesce a conservare intatte le caratteristiche del prodotto e che vanno al consumo sotto forma di aranciate o direttamente come succhi.

È possibile dare ancora ulteriore sviluppo a questo settore di impiego perchè il

consumo delle aranciate è in costante aumento.

Basterebbe impedire l'uso dei succhi sintetici ed aumentare il contenuto di succo nelle aranciate.

Appunto per raggiungere tale scopo il presente disegno di legge intende modificare il regolamento di cui al decreto presidenziale del 19 maggio 1958, n. 719, e in particolare il titolo I, articolo 4, nel senso di ottenere un aumento della percentuale del succo di arancia, nelle bibite analcoliche immesse in commercio con il nome di aranciata, dal 12 al 24 per cento per ogni 100 centilitri cubici.

Già paesi come la Francia prescrivono per legge che il contenuto di succo di arancia nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di aranciata, sia pari al 25 per cento per ogni 100 centilitri cubici.

Nessun danno ha avuto il mercato francese da tale prescrizione ed anzi, secondo dati incontestabili, vi è stato un aumento nello smercio delle aranciate, ciò a causa della maggiore squisitezza della bibita e della maggiore soddisfazione trovata dai consumatori.

Sulla base delle esperienze fatte positivamente dalla vicina Francia, riteniamo che anche nel nostro Paese possa essere operata una tale prescrizione.

Sull'importanza che un tale provvedimento avrebbe nei confronti dell'agrumicoltura e sulla grave crisi che la travaglia, non è necessario fare eccessive considerazioni. Si raddoppierebbe certamente la quantità di arance attualmente destinate alla trasformazione, che, secondo dati dell'ISTAT, sono pari a 1 milione e 200 mila quintali, con una resa di 360.000 quintali di succo.

Onorevoli senatori, riteniamo di aver illustrato sufficientemente gli scopi che il presente disegno di legge si propone.

Siamo certi che esso servirà a sbloccare una situazione di preoccupante crisi che coinvolge l'agrumicoltura italiana, la quale è fatta per la maggior parte di piccoli produttori-coltivatori, ed è forti di questa certezza che ne raccomandiamo la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le bibite analcoliche, messe in commercio con il nome di aranciate, debbono avere, per ogni 100 centilitri cubici, un contenuto di succo naturale d'arancia non inferiore a 24 grammi o della quantità equivalente di succo d'arancia concentrato o liofilizzato o sciroppato.

Art. 2.

Per le bibite che non contengono la percentuale di succo d'arancia prevista dall'articolo 1, è vietato l'uso della parola « aranciata ».

Art. 3.

La norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto presidenziale 19 maggio 1958, n. 719, relativamente al quantitativo del 12 per cento di succo di arancia nelle aranciate, è abrogata.

Art. 4.

Tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con la presente legge sono abrogate.